

e pc. Agli Uffici interni della
Direzione regionale

***OGGETTO: Comunicazione di notizia di reato - redazione e sottoscrizione -
indicazioni operative***

Sono pervenute alla scrivente alcune richieste di chiarimento in ordine alla esatta individuazione del soggetto onerato di sottoscrivere la comunicazione di notizia di reato (d'ora in poi CNR) e le corrette modalità di trasmissione di detta comunicazione alla competente Procura della Repubblica.

Al fine di uniformare la prassi delle Direzioni provinciali marchigiane, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni generali. I Direttori provinciali, da parte loro, valuteranno se la prassi interna della DP è coerente con le indicazioni fornite con la presente nota. In caso contrario, provvederanno a emettere nuove e corrette disposizioni, tenendo conto ovviamente degli eventuali accordi di collaborazione assunti, nel tempo, con le locali Procure della Repubblica.

Riferimenti normativi e di prassi

I riferimenti normativi primari (che si ritiene utile riportare per esteso) sono i seguenti:

- a) articolo 331 del Codice di Procedura Penale
- b) articolo 51 del DPR 633/1972
- c) articolo 31 del DPR 600/1973
- d) articolo 53 bis del DPR 131/1986 (che contiene una norma di rinvio)

Articolo 331 CPP - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

Articolo 51 DPR n.633/1972 - Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposte sul valore aggiunto.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. ...

Articolo 31 DPR n.600/1973 - Attribuzioni degli Uffici delle imposte.

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. ...

Art. 53 bis TU n. 131 /1986 - Attribuzioni e poteri degli uffici.

Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347.

I riferimenti di prassi sull'argomento sono i seguenti:

- a) Risoluzione n. 1440 del 9/11/1989
- b) Circolare n. 196 del 15/7/1995
- c) Circolare n.154 del 4/8/2000
- d) nota prot. 36709 del 9/3/2017 della Direzione Centrale Accertamento.

Principi : soggetti onerati alla sottoscrizione della CNR

Sulla base delle norme richiamate e dei documenti di prassi esistenti, si può affermare che nel caso in cui il fatto costituente reato derivi dalla rideterminazione del reddito o del volume d'affari (o, in generale, dalla rideterminazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta), il soggetto onerato alla sottoscrizione della CNR è il titolare dell'ufficio (di norma il direttore provinciale) ovvero il soggetto che sottoscrive l'atto di accertamento su delega del titolare dell'ufficio, allorquando l'accertamento si basa su una istruttoria che viene svolta in ufficio, senza attivare una verifica o un accesso presso la sede e/o abitazione del contribuente (c.d. accertamento "a tavolino"). Nel caso ipotizzato, il funzionario istruttore, assegnatario del fascicolo, avrà cura di predisporre la CNR (utilizzando, se esistenti, i modelli approvati dal direttore

provinciale) e presentarla al soggetto che ha il potere di firma dell'atto di accertamento (quindi al direttore provinciale o al delegato) per la relativa sottoscrizione.

In deroga a quanto previsto in precedenza, nel caso in cui la rideterminazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta emerga già durante una verifica oppure un accesso presso la sede e/o abitazione del contribuente, i soggetti onerati alla sottoscrizione della CNR sono tutti i componenti il nucleo che hanno redatto e sottoscritto il processo verbale di constatazione; fermo restando l'obbligo che ricade su ciascun verificatore, è possibile in ogni caso predisporre e sottoscrivere un'unica CNR (*arg.* art. 331 del cpp, terzo comma).

In ogni altro caso, se il fatto costituente reato deriva da situazioni diverse da quelle sopra indicate, il soggetto onerato alla sottoscrizione della CNR è il soggetto che *nell'esercizio, o a causa delle sue funzioni o del suo servizio*, ha avuto cognizione del fatto (cioè della notizia di reato perseguibile di ufficio).

Principi : la comunicazione della CNR alla Procura della Repubblica già sottoscritta dai soggetti onerati

In considerazione sia della complessità della struttura organizzativa delle direzioni provinciali sia perché, di norma, preposto a mantenere i rapporti con l'autorità giudiziaria (e in genere con i soggetti terzi) è il direttore provinciale (titolare dell'ufficio), le CNR dovranno essere trasmesse alla Procura della Repubblica dall' "ufficio" presso cui presta servizio il soggetto che la redige: per "ufficio" si deve intendere allo stato attuale, in particolare, l'Area di Staff Governo e Riscossione del direttore provinciale. In tal modo sarà garantito:

a) il necessario monitoraggio del direttore provinciale sulla intera attività svolta dalla D. P.;

b) la necessaria funzione di vaglio in ordine alla *consistenza* della CNR ad esso riservata in relazione alla sua funzione generale di indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le attività della D.P.;

c) la gestione unitaria del flusso di comunicazione verso la Procura della Repubblica (al fine di consentire anche eventuali successivi riscontri sugli esiti delle denunce fatte).

La CNR redatta dai soggetti onerati e da loro debitamente sottoscritta deve essere ovviamente indirizzata alla Procura della Repubblica, deve essere acquisita al sistema di gestione documentale (con protocollo interno), deve essere assegnata all'Area di Staff e a quest'ultima deve essere consegnata (su supporto cartaceo) per il successivo immediato inoltro per via gerarchica (quindi ad opera del direttore provinciale, in allegato ad una nota di trasmissione a propria firma). Si ricorda che, fino a diversa disposizione, la modalità di sottoscrizione della CNR resta quella autografa (come anche specificato dalla Direzione Centrale Accertamento nella nota n.129255, 8 agosto 2016) e che pertanto all'Area di Staff deve essere recapitato l'esemplare della CNR recante la firma autografa.

La CNR, come noto, deve essere presentata *senza ritardo* rispetto al momento in cui si ha notizia del reato perseguibile d'ufficio e quindi, per quanto sopra indicato, dal momento della firma dell'atto di accertamento o dal diverso momento in cui il soggetto onerato della sottoscrizione della CNR ha cognizione del fatto *nell'esercizio, o a causa delle sue funzioni o del suo servizio*. Ciò nonostante, l'espressione *senza ritardo* non deve indurre a trasmettere frettolosamente notizie di reato incomplete o prive di fondamento, risultando invece fondamentale - e legittimo - disporre i necessari approfondimenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una *notitia criminis* ed escludere l'ipotesi di elementi di mero sospetto (la Corte di Cassazione ha infatti escluso l'integrazione del reato di omessa denuncia laddove il pubblico ufficiale, di fronte alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, "*disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una notitia criminis e non di elementi di mero sospetto*" - sentenze n. 12021/2014 e n. 37756/2014).

La CNR, infine, deve essere predisposta in modo da rappresentare all'autorità giudiziaria la situazione nella maniera più esaustiva possibile e, conseguentemente, contenere almeno i seguenti elementi: ipotesi di reato (completa di tutti gli elementi necessari a qualificarlo quali, ad esempio, l'anno d'imposta e la tipologia della stessa, l'entità dell'imposta evasa, la tipologia di controllo); individuazione del contribuente e generalità della persona cui il reato è attribuito; nominativi delle eventuali ulteriori persone informate dei fatti (diverse dall'autore materiale o concorrenti); nominativi dei funzionari operanti o che hanno istruito la pratica; indicazione delle eventuali ulteriori attività istruttorie (in corso o che l'ufficio ha intenzione di svolgere). Restano validi i modelli frutto di condivisione con le locali Procure della Repubblica nell'ambito dei vari accordi di collaborazione sottoscritti del tempo, se risultano sostanzialmente coerenti con le indicazioni contenute nella presente nota di indirizzo.

I principi sopra espressi hanno validità anche per gli uffici interni della Direzione regionale e sono conformi alle disposizioni organizzative vigenti (disposizione n.52/2016 - pag. 7, Reg. Int. 4632 del 21.12.2016, pubblicata sulla intranet).

IL DIRETTORE REGIONALE

Carmelo Rau

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente